



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 807 del 21/11/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE, ASSISTENZA E VERIFICA DEI DOCUMENTI ECONOMICO FINANZIARI NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE E LE PROCEDURE DI FINANZA DI PROGETTO - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B92C0BB41E

.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 27/02/2025 di nomina di incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area Affari Generali, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 23/12/2024, n. 82, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 09/01/2025 n. 3, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 27/03/2025 n. 44, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025/2026/2027, modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 95 in data 03/07/2025 e n. 130 in data 27/10/2025, dichiarate immediatamente eseguibili;

PREMESSO:

- che l'art. 62, ai commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che:
 1) *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."*
 2) *"Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate."*
- che l'art. 62, comma 18, del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che:
"Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c)."
- che l'art. 8 dell'allegato II.4 al D. Lgs. 36/2023 - con riferimento all'articolo 63 del citato decreto legislativo - richiede dal 01/01/2025 la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che il Comune di Malnate sta procedendo alla qualificazione in qualità di stazione appaltante per la progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti pubblici di servizi e forniture per il livello SF2, fino a 5 milioni di euro;

ATTESO:

- che l'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 al D. Lgs. 36/2023 - con riferimento all'articolo 63 del citato decreto legislativo - afferma che *"Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi"*;
- che il soggetto in possesso dell'esperienza può essere sia un dipendente della Stazione Appaltante sia un soggetto esterno nella sua disponibilità per la durata della qualificazione e l'esperienza triennale deve essere maturata nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi e non esclusivamente nell'ambito di contratti di concessione e/o PPP;
- che, ad oggi, il Comune di Malnate non ha nel proprio organico tale figura professionale e, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, che possa garantire un supporto al RUP per le attività inerenti la redazione, assistenza e verifica dei documenti economico finanziari nell'ambito dei contratti di concessione e le procedure di finanza di progetto;
- che per garantire nel tempo la presenza di un esperto economico finanziario è stato stabilito di procedere alla definizione di un accordo quadro con un solo operatore

economico, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, per una durata biennale oltre un eventuale proroga per un ulteriore biennio;

RILEVATO:

- che il valore dell'accordo quadro del servizio in argomento, ai fini dell'individuazione della procedura da applicare, è stimato in € 20.000,00 oltre IVA per un biennio;
- che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36:
 1. il fine che si intende perseguire con l'accordo quadro del servizio in oggetto è garantire la disponibilità di un esperto in ambito economico finanziario come supporto al RUP, ai fini della qualificazione del Comune di Malnate, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 36/2023;
 2. l'oggetto dell'accordo quadro e le relative clausole contrattuali, nonché le modalità di stipula sono descritte nell'allegato Capitolato d'oneri (Allegato A);
 3. la modalità di scelta del contraente, vista la soglia cui è riconducibile l'importo della prestazione, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023;
- che alla data del presente provvedimento, per l'affidamento in oggetto:
 1. non sono attive convenzioni di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488;
 2. non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 7, del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito della Legge 23/06/2014, n. 89;
 3. non risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, comma 508, della Legge 28/12/2015, n. 208;
 4. il servizio non rientra nelle categorie merceologiche individuate con il D.P.C.M. 24/12/2015;
 5. non sono stati adottati dal Ministero competente per materia criteri ambientali minimi per il servizio in argomento;
- che ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento, peraltro già accessibile per le micro imprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente tenuto conto della tipologia di affidamento;
- che, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI;

ATTESO:

- che ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli incarichi saranno conferiti singolarmente con separati ordini, previa adozione di apposita determina di affidamento del servizio e di impegno della relativa spesa, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso;
- che il valore dell'accordo quadro non impegna il Comune ad affidare i servizi fino all'importo stimato e non costituisce per l'impresa minimo garantito;
- che l'accordo quadro si intenderà concluso allo scadere del biennio, avente decorrenza dalla data di stipula del contratto, oppure, prima della data di scadenza, a seguito del raggiungimento del valore stimato dell'accordo quadro;

CONSIDERATO:

- che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali;
- che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- che l'affidamento è effettuato nel rispetto dei principi enunciati nel Titolo I del D. Lgs. 36/2023;
- che trattandosi di appalto di importo inferiore a euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi

dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

ATTESO:

1. che è stato contattato lo Studio Munerato, operatore economico del settore con esperienza pluriennale nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi per verificare la disponibilità a sottoscrivere un accordo quadro per l'affidamento dei servizi definiti nel capitolato d'oneri regolante l'accordo quadro;
2. che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia costituisce soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia e che la stessa ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica di eProcurement Sintel per l'acquisizione di beni e servizi;
3. che a fronte della disponibilità dello Studio Munerato alla sottoscrizione dell'accordo quadro, si è proceduto a pubblicare sulla piattaforma Sintel (ID 210164636) la procedura di affidamento diretto per una tariffa oraria stabilita in € 90,00 oltre accessori di legge (cassa di previdenza 4% più Iva 22%);
4. che nei termini stabiliti dalla procedura, lo Studio Munerato ha prodotto la documentazione amministrativa richiesta e confermato dal punto di vista economico la tariffa oraria di € 90,00 oltre accessori di legge;
5. che tutte le operazioni sono riepilogate nel report di procedura elaborato in automatico dalla piattaforma e conservato in atti d'ufficio;
6. che è stato acquisito il CIG B8F9FB0978 ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

DATO ATTO:

- che lo Studio Munerato è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023;

- che le prestazioni oggetto degli affidamenti discendenti dall'accordo quadro sono individuati come servizi di natura intellettuale e, pertanto, ai sensi dell'art. 108, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, non sono individuati né costi della manodopera né gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

ATTESO che si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;

RITENUTO, a conclusione dell'attività istruttoria, di procedere all'affidamento dell'accordo quadro relativo al servizio di supporto al Rup per la redazione, assistenza e verifica dei documenti economico finanziari nell'ambito dei contratti di concessione e le procedure di finanza di progetto, allo Studio Munerato, con sede in Valenza (AL), Via Alessandro Manzoni n. 39, Partita IVA 02712450069, per un valore stimato in € 20.000,00 oltre IVA per le attività e le prestazioni stabilite nell'allegato Capitolato d'oneri;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990, dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 che prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) **AFFIDARE**, per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto, allo Studio Munerato con sede in Valenza (AL), Via Alessandro Manzoni n. 39, Partita IVA e Codice Fiscale: 02397100187, l'accordo quadro inerente il servizio di supporto al Rup per la redazione, assistenza e verifica dei documenti economico finanziari nell'ambito dei contratti di concessione e le procedure di finanza di progetto.

2) **APPROVARE** il Capitolato d'oneri, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che contiene la disciplina regolante il rapporto tra le parti, definisce le prestazioni, le condizioni e le modalità di realizzazione dell'accordo quadro in oggetto.

3) **DARE ATTO:**

- che il valore stimato dell'accordo quadro in argomento è stimato in € 20.000,00 oltre IVA e che la sua durata è stabilita in anni due con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione di proroga alla data della sua conclusione per un ulteriore biennio;
- che l'accordo quadro si intenderà concluso allo scadere del biennio, oppure, prima della data di scadenza, a seguito del raggiungimento del valore stimato dell'accordo quadro;
- che ai sensi dell'articolo 59, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro stesso;
- che la tariffa oraria stabilita per definire gli importi dei singoli affidamenti in base alle ore di lavoro prestate per il servizio richiesto, è pari a € 90,00 oltre accessori di legge (cassa di previdenza 4% più Iva 22%);
- che il valore dell'accordo quadro non impegna il Comune ad affidare servizi fino all'importo stimato e non costituisce per l'impresa minimo garantito.

4) **DARE ATTO** che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000.

5) **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

6) **IMPEGNARE** l'importo di € 35,00, quale contributo dovuto all'Anac, al capitolo 49 del bilancio di previsione 2025.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CAFASSO ANTONIO)
con firma digitale**